

Ai sensi dell'art. 130 del Regolamento urbanistico Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Millesimo (DCC n. 34 del 29.12.2022) vengono portate all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le seguenti modifiche per la loro approvazione

COMUNE DI MILLESIMO

Provincia di Savona

Area Tecnica

ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'ARREDO E IL DECORO URBANO

Art. 1 – Finalità

1. Questo regolamento disciplina gli elementi di finitura ed accessori degli edifici pubblici e privati per migliorare il decoro urbano e soddisfare i requisiti dei Borghi più belli d'Italia.
2. In questo regolamento, si disciplinano le zone evidenziate nella planimetria allegata .
3. Questo regolamento è dettato ai sensi del Titolo III – Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente, del regolamento edilizio vigente e, per la materia disciplinata, ne costituisce integrazione e completamento.
4. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere comunque autorizzati dal Comune.

Per la procedura si rimanda all'art. seguente

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed elaborati necessari, integrativi di quanto contenuto nel regolamento

I documenti necessari alla presentazione sono:

1. Domanda contenente:

Generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente e localizzazione dell'intervento

2. Progetto comprendente:

Piante sezioni e prospetto dell'intervento

Relazione illustrativa

Fotografia a colori

Art. 3 - Impianti tecnologici

1. E' vietato installare all'esterno degli edifici, su facciate prospettanti spazi pubblici o aperti al pubblico o da tali spazi visibili, parti d'impianti tecnologici ("split" di condizionatori, parabole televisive e altro), canne fumarie, cavi, tubi di scarico esclusi i pluviali.
2. Su ogni copertura può essere installata una sola antenna e una sola parabola condominiali, in posizione non visibile dalla pubblica via.

Art. 4 – Piante ornamentali

1. E' libera e gradita l'esposizione di piante ornamentali e fioriere alle finestre e balconi dei piani primi e superiori.
2. I frontisti del piano terra possono disporre piante ornamentali entro una fascia non superiore ai 60 cm. dal piede delle facciate e nello spazio di apertura del portico, a condizione che non rechino intralcio o pericolo e siano esteticamente in sintonia con il contesto e con altezza dal contenitore non superiore a 50 cm mantenute in buone condizioni estetiche.
3. Le piante possono essere disposte solo in vasi di terracotta, pietra, metallo di altezza non superiore a 50 cm, la pulizia della porzione di strada e/o marciapiede, portico dovrà essere eseguita a cura del proprietario.

Art. 5 – Infissi esterni

1. La tipologia, dimensione e caratteristica degli infissi esterni sono regolamentate dal Progetto Colore ai sensi della L.R. n. 26/2003 e deve essere segnalato e comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale ogni modifica o manutenzione agli stessi. La parte esterna dovrà essere in legno o metallo preverniciato.

Art. 6 - Coperture

1. Sono vietate le coperture di lastre lisce od ondulate di plastica, fibra di vetro, fibrocemento, metallo ecc., insegne pubblicitarie di terzi. L'insegna dell'esercizio dovrà essere espressamente e preventivamente approvata dal Comune
2. La tipologia e caratteristiche delle coperture e dei camini dovranno necessariamente essere in mattoni vecchi e con eventuali intonaci del colore della facciata regolamentata dal Progetto Colore ai sensi della L.R. n. 26/2003 e deve

essere segnalato e comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale ogni modifica o manutenzione straordinaria agli stessi

Art. 7 – Pubblici esercizi

1. I pubblici esercizi devono disporre all'ingresso un piccolo posacenere, con un piccolo cartello che inviti i clienti a gettarvi la sigaretta ed a non fumare all'interno.
2. Le tende parasole e le insegne e targhe sono regolamentate dal Progetto Colore ai sensi della L.R. n. 26/2003 e deve essere segnalato e comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale ogni modifica o manutenzione agli stessi. Le nuove installazioni devono essere approvate dal Comune

Art. 8 – Spazi attrezzati con sedute e tavolini

1. I tavoli e le sedie posti all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono essere in legno, ghisa, marmo, vetro, ferro, ferro battuto, di forma semplice e lineare: è vietato qualsiasi altro materiale.
2. L'area massima concedibile di spazio esterno è pari a mt. 10x3
3. Gli spazi esterni potranno essere occupati a seguito di formale richiesta da dehors chiusi delle dimensioni massime di mt. 6 x 3 e comunque non superiore all'estensione dell'attività. Sono fatte salve le autorizzazioni in corso
4. I dehors dovranno essere in metallo preverniciato colore antracite con copertura in tela di colore avorio riportanti al massimo il logo dell'esercizio e eventuali chiusure in vetro
5. Le pedane rialzate, che potranno essere affiancate ai dehors esistenti e non dovranno avere la dimensione massima di mt. 4x3 (se su due lati 2X3) dovranno essere in materiale antiscivolo contornate da ringhiera o fioriere di cui all'art.4. Tali estensioni dovranno privilegiare l'attività limitrofa e antistante che avrà la precedenza su tali superfici
6. Queste ultime potranno presentare ombrelloni con basi zavorrate in ardesia pietra arenaria o metallo brunito, con struttura in metallo color antracite e tela color avorio
7. E' vietato installare anche provvisoriamente sugli stessi inserzioni pubblicitarie o altro di qualsiasi natura. I segni distintivi dell'attività dovranno essere effettuati nei vetri mediante le procedure vetrarie del caso. Sono vietate le inserzioni di materiale plastico o similare.
8. Gli angoli sporgenti sulla pubblica via dovranno essere segnalati con catarinfrangente colore bianco/rosso
9. Tali spazi saranno concessi fatti salvi i diritti di terzi e impedimenti veicolati o di altra natura. Su tali concessioni l'amministrazione avrà massima discrezionalità.

Art. 9 - Accessori

1. Tutti gli accessori futuri (citofoni, cassette delle poste, bacheche ecc) dovranno essere approvati, a seguito di presentazione di progetto architettonico ed elaborati fotografici, dall'Ufficio Tecnico Comunale su valutazione dell'Amministrazione Comunale Per gli accessori presenti si consiglia la loro sostituzione e adeguamento che comunque è obbligatorio in caso di loro sostituzione.

Art. 10 – Facciate

1. Le tinteggiature e le manutenzioni di tutte le facciate dell'area compresa nella zona A del P.R.G. e/o oggetto del Progetto Colore ai sensi della L.R. n. 26/2003 devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale a fronte di presentazione di richiesta contenente con esattezza l'intervento che si chiede essere autorizzato e una simulazione a colori. Dovranno essere proposti materiali a base di calce tipo intonachino o calce del Brenta

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutti gli elementi disciplinati da questo regolamento devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore. Il mancato adeguamento, comporterà all'inadempiente la sanzione amministrativa minima di €. 100,00 ed un max di €. 500,00. La mancata rimozione comporterà l'intervento da parte del Comune che provvederà successivamente al recupero del doppio del costo sostenuto, a carico del proprietario.

Art. 12 – Sanzioni

1. La violazione di quanto previsto nella presente integrazione di regolamento comporta l'obbligo di ripristino oltre alle sanzioni previste nel regolamento principale.